

**CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE  
TORRENTE BANNA - BENDOLA**  
Piazza Vittorio Emanuele n. 18 – 10076 - Nole

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 3**

---

**OGGETTO: DECLARATORIA NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO PER  
ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE BANNA BENDOLA**

---

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di marzo alle ore 18:30 in seconda convocazione, nel municipio di Nole e nella solita sala delle adunanze, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunita l'Assemblea consorziale in seconda convocazione, nelle persone dei Signori:

**COMUNI PRESENTI:**

- 1) BONINO Piero Domenico – Sindaco del Comune di Balangero
- 2) TURINETTI Tommaso – Sindaco del Comune di Mathi
- 3) SPINGORE Lorenzo – Sindaco del Comune di Grosso
- 4) PICAT RE Franco – assessore delegato del Comune di San Maurizio Canavese
- 5) DE ZUANNE Emanuele – Sindaco del Comune di Volpiano
- 6) VIANO Roberto – Sindaco del Comune di Nole
- 7) MERLO Fulio – Vice Sindaco del Comune di Brandizzo
- 8) CHIAUDANO Eligio – Sindaco di San Carlo Canavese

**COMUNI ASSENTI:**

- 1) BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO Francesco – Sindaco del Comune di Ciriè
- 2) COLOMBATTO Sergio – Sindaco del Comune di San Francesco al Campo
- 3) Commissione straordinaria – del Comune di Leinì

Assiste alla seduta il Segretario Sig. D'Alessandro dott. Giovanni

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è riportata su CD n. 1/2014 di registrazione della seduta.

Si da atto che in assenza del presidente dell'assemblea consorziale ne assume le funzioni il Vice-Presidente Ing. Tommaso Turinetti che presiede la seduta.

**OGGETTO: DECLARATORIA NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE BANNA BENDOLA.**

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine:

a) alla regolarità tecnica  
Favorevole

Il Ragioniere Consorziale  
f.to Bertino Lorenzo

### L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

#### PREMESSO CHE:

a) la legge 23/12/2009, n. 191, art. 2, comma 186, lettera e) così come modificato dall'art. 1 del decreto legge 25/1/2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/3/2010, n. 42, dispone, tra l'altro, la soppressione dei consorzi di funzione tra gli enti locali, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo e che nel caso del Consorzio per Arginatura e Sistemazione Torrente Banna Bendola la soppressione dovrebbe avvenire dopo la tornata amministrativa per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali del 2014;

b) le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto legge 6/7/2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135 (c.d. spending review) disponevano, tra l'altro che:

-regioni, province e comuni sopprimono o accorpano enti, agenzie, e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, ovvero assicurano le riduzioni dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20% dei soggetti che al 7 luglio 2012, esercitano anche in via strumentale funzioni fondamentali (art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione) o funzioni amministrative spettanti ai sensi dell'art. 118 della Costituzione a Comuni, Province e Città metropolitane);

-ai fini di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 dello stesso art. 9 del decreto legge in parola, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilito al comma 2 dell'art. 9 del D.L. in parola la necessità di una previa ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1;

-al fine di dare attuazione al comma 2 del decreto, in sede di conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione dello stesso articolo 9 e alla definizione delle modalità di monitoraggio.

- decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (7 aprile 2013), se le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi e sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi (comma 4).

c) la legge 27/12/2013, n. 147, all'art. 1, comma 562, lettera a) tra l'altro ha disposto che al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;

d) tali disposizioni hanno creato un quadro normativo molto confuso e di difficile interpretazione ed applicazione.

#### RILEVATO CHE:

a) al fine di programmare la futura attività del consorzio e di dare maggiore certezza operativa agli organi consortili si rende opportuno accertare se il medesimo sia da annoverare tra i consorzi di servizi, per il quale non sussiste l'obbligo di soppressione, oppure tra quelli di funzione per i quali tale obbligo permane;

b) a tal uopo è stato richiesto un parere in tal senso alla Regione Piemonte, Settore Rapporti con le Autonomie Locali, che a tutt'oggi non ha dato alcun riscontro;

c) il Comune di Mathi, Ente facente parte del consorzio, ha richiesto parere legale in merito all'avvocato Adelaide Piterà con studio legale in Torino, alla Piazza Statuto n. 9, parere che l'avvocato ha reso in data 19/6/2013 e che il Comune di Mathi ha poi trasmesso al Consorzio;

DATO ATTO CHE:

a) l'art. 2 dell'atto costitutivo del Consorzio recita:

ART. 2 – FINALITA'

"1) Il Consorzio citato si propone di eseguire le opere per la difesa e sistemazione del torrente Banna-Bendola in territorio di Nole, Balangero, Mathi, Grosso, San Carlo C.se, Ciriè, San Maurizio C.se, San Francesco al Campo, Leinì, Volpiano, Brandizzo ivi compresi i conseguenti lavori di manutenzione ed altri occorrenti per assicurare un regolare deflusso delle acque.

2) Pertanto gli scopi del Consorzio consistono nella realizzazione delle opere di difesa necessarie alla salvaguardia dei beni ed opere siti in prossimità del torrente Banna-Bendola, oltreché dell'incolumità dei residenti, in territorio di Nole, Balangero, Mathi, Grosso, San Carlo C.se, Ciriè, San Maurizio C.se, San Francesco al Campo, Leinì, Volpiano, Brandizzo ed altri lavori finalizzati allo scopo.

Per il perseguimento di tali finalità il Consorzio dovrà provvedere:

a) alla gestione e manutenzione delle opere di arginatura dell'alveo del Torrente Banna-Bendola nei limiti territoriali del Consorzio corrispondenti a quelli dei comuni consorziati, onde garantire un regolare deflusso delle acque;

b) alla esecuzione dei lavori eventualmente occorrenti per l'adeguamento e completamento degli argini predetti, nonché di quelli eventualmente occorrenti periodicamente per il disalveo e rimozione dei detriti che ingombrano od ostruiscano il letto del torrente;

c) a svolgere specifiche attività di studi e di ricerche d'interesse dei comuni consorziati;

d) ad esercitare, in relazione agli scopi di cui ai punti precedenti, i poteri di vigilanza e controllo in ordine al rispetto della normativa di tutela dell'alveo del torrente ed ambientale e paesaggistica, con espressione, se del caso, dei pareri di competenza in merito ad adottando provvedimenti dei Comuni Consorziati concernenti la materia.

3) I comuni consorziati che intendono procedere in proprio a lavori urgenti di manutenzione delle opere consortili insistenti sul proprio territorio dovranno segnalarlo preventivamente al Consorzio al fine del coordinamento dei lavori medesimi con quelli programmati dal Consorzio stesso nonché controllo e verifica anche in fase di esecuzione, da parte del tecnico consorziale.”;

b) il parere legale trasmesso dal Comune di Mathi riporta, tra l'altro, che “Alla luce dell'organizzazione e dell'attività effettivamente posta in essere dal Consorzio si ritiene che il medesimo, svolgendo per lo più attività di carattere materiale quale è quella di esecuzione e manutenzione di opere, possa essere inquadrato tra i consorzi di servizi dei quali non è prevista la soppressione dall'art. 2, comma 186, L. 191/2009, posto che i servizi di cui necessita per lo svolgimento della propria attività istituzionale vengono acquisiti atti di diritto privato e non certo mediante provvedimenti autoritativi”;

c) la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con delibera n. 47 del 13 aprile 2011 ha chiarito che: “l'indagine sulla qualificazione giuridica dell'organismo partecipato quale consorzio di funzioni o consorzio di servizi, prescindendo dal nomen juris utilizzato, debba focalizzarsi sul tipo di attività concretamente svolta e sulla diversità di agire della P.A. locale....Pertanto, l'attività posta in essere dall'ente consortile costituisce una funzione quando si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione orientato per legge alla cura degli interessi pubblici e a fronte del quale sussistono situazioni giuridiche di mera soggezione o d'interesse legittimo. Laddove invece l'attività del consorzio realizzi la mera erogazione di un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali afferenti a diritti soggettivi assoluti, si tratterà per lo più di consorzi di servizi”;

d) la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Lazio, con delibera n. 15 del 14 febbraio 2011, ha precisato che “la distinzione fra funzione amministrativa e servizio pubblico resta valida, quale che sia la teoria che consente l'individuazione della categoria di servizio pubblico” e che “la natura consortile del servizio non muta se una frazione non preponderante dell'attività sia gestita secondo atti amministrativi funzionali alla resa del servizio, rientrando nella normale organizzazione di un consorzio di servizi la costituzione di un' unità organizzativa di tipo amministrativo con finalità servente l'ottimale resa del servizio pubblico medesimo. Così, a mero titolo esemplificativo si ravvisa la natura di consorzi di funzioni in quelle forme organizzative che prevedono la gestione associata dei servizi anagrafici, dei sistemi informativi automatizzati, delle funzioni di polizia locale ed amministrativa, della riscossione dei tributi e imposte locali. Sono invece da annoverare tra i consorzi di servizi, gli organismi consortili che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e i servizi strumentali a più enti territoriali, quali ad esempio la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il servizio idrico integrato..., il servizio di depurazione delle acque reflue, il servizio di trasporto, i servizi manutentivi di parchi e giardini o di immobili comunali”;

e) i Comuni di Leinì e di Grosso, a seguito richiesta del Vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci rivolta a tutti i comuni consorziati, comunicavano il proprio parere in merito ritenendo che il Consorzio fosse da annoverare tra i consorzi di servizi;

f) il Comune di Brandizzo, con nota prot. n. 10309 del 23/10/2013, tra l'altro, proponeva l'adozione da parte dell'assemblea consortile di una apposita deliberazione volta a ribadire la volontà dei Sindaci di garantire la continuità operativa del Consorzio Banna Bendola

CONSIDERATO quindi opportuno emettere un proprio pronunciamento in merito alla qualificazione giuridica del consorzio;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il Consorzio per Arginatura e Sistemazione Torrente Banna Bendola possa essere qualificato come consorzio di servizi;

UDITA la relazione illustrativa del presidente della seduta

VISTA la legge 23/12/2009, n. 191;

VISTO Decreto legge 6/7/2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135;

VISTA la legge 27/12/2013, n. 147;

VISTA la delibera n. 47 del 13 aprile 2011 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte;

VISTA la delibera n. 15 del 14 febbraio 2011 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Lazio;

VISTO lo statuto consortile;

UDITI gli interventi dei partecipanti alla seduta registrati sul CD n. 1/2014;

DOPO lunga discussione;

DATO ATTO che per il presente provvedimento non è stato rilasciato parere sulla regolarità contabile in quanto esso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Consorzio;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sopra riportato, espresso dal ragioniere consorziale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Comuni presenti n. 8; Comuni astenuti n. 1 (BONINO Piero Domenico, Sindaco del Comune di Balangero, per quote n. 88); Comuni votanti n. 7; Comuni favorevoli n. 7 (TURINETTI Tommaso, Sindaco del Comune di Mathi, per quote n. 35; SPINGORE Lorenzo, Sindaco del Comune di Grosso, per quote n. 26; VIANO Roberto, Sindaco del Comune di Nole, per quote n. 27; MERLO Fulvio, vice Sindaco del Comune di Brandizzo, per quote n. 54; PICAT RE Franco, assessore delegato dal Sindaco del Comune di San Maurizio Canavese, per quote n. 19; DE ZUANNE Emanuele, Sindaco del Comune di Volpiano, per quote n. 169; CHIAUDANO Eligio, Sindaco del Comune di San Carlo Canavese, per quote n. 51, per un totale complessivo di n. 381 quote); Comuni contrari n. zero;

ACCERTATO che i voti favorevoli rappresentano il numero complessivo di n 381 quote, superiore al quorum previsto dallo statuto consortile affinché la presente deliberazione si consideri validamente assunta;

## DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI RITENERE che il Consorzio per Arginatura e Sistemazione Torrente Banna Bendola sia da qualificare come consorzio di servizi e quindi che al medesimo va applicata la normativa prevista per tali tipi di consorzi per cui esso non è soggetto alla soppressione di legge e può continuare ad operare conformemente allo statuto e all'atto costitutivo, fino a diverse disposizioni normative in senso contrario che dovessero essere emanate in materia o al suo scioglimento volontario.

3) DI DARE ATTO che la presente delibera non costituisce alcun impegno per i Comuni consorziati relativamente alla durata del consorzio e che il medesimo potrà essere volontariamente sciolto, conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo, in qualsiasi momento i Comuni consorziati lo ritenessero opportuno.







Del che si è redatto il seguente verbale.  
In originale firmati.

IL PRESIDENTE

f.to TURINETTI Ing., Tommaso

IL SEGRETARIO

f.to D'ALESSANDRO Dott. Giovanni

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio il 26/03/2014 per 15 giorni consecutivi ed inviato contemporaneamente ai Comuni consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

Il 26/03/2014

IL SEGRETARIO  
f.to D'ALESSANDRO Dott. Giovanni

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.  
Il 26/03/2014

IL SEGRETARIO  
D'ALESSANDRO Dott. Giovanni

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

- a) In quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità (art. 47, comma 2) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- b) In quanto **soggetta** a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45 \* comma 1 \* comma 2 \* comma 4

**Trasmessa con elenco n. pervenuto al CO.RE.CO. in data**  
**elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data** ..... (art. 46, comma 4)

per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.  
(art. 46, comma 1)

**per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 46, comma 5)**  
provv. n. .... del .....

**Trasmessa ai comuni consorziati con elenco n. .... in data** .....

IL SEGRETARIO  
D'ALESSANDRO Dott. Giovanni

Il .....

.....